

Causa Clemeno e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 19537/03)

(constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare perché, nei casi di allontanamento di minori dal nucleo familiare, solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine, mentre deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i legami familiari e per ricostruire, al momento opportuno, la famiglia stessa)

Fatto. In una dichiarazione resa alle autorità nel 1995, una minore aveva affermato essere stata vittima dall'età di 5 anni di abusi sessuali da parte dei genitori e di altri parenti. Era stata pertanto allontanata dalla famiglia. Più tardi, lo stesso anno ella aveva affermato che anche una sua cugina – minore anch'ella – aveva subito analoghi abusi a opera delle medesime persone. Anche la seconda bambina veniva quindi allontanata dal nucleo familiare e affidata ai servizi sociali; contestualmente il tribunale dei minori di Milano disponeva l'interruzione dei rapporti con i membri della famiglia. Successivamente il tribunale dei minori dichiarava lo stato di adottabilità. Il procedimento penale a carico dei parenti asseritamente responsabili delle violenze giungeva alla definizione in primo grado nel marzo 1997, con la condanna degli imputati.

Costoro però venivano assolti in appello *ex art.* 530, comma 2, c.p.p.. L'assoluzione veniva confermata anche dalla Cassazione nel 2001. Veniva pertanto promosso da parte dei genitori di una delle minori ricorso per la revoca dello stato di adottabilità della figlia, impugnazione però respinta dalla corte d'appello, che aveva ritenuto sufficientemente motivata e corretta la decisione di dichiarare lo stato di adottabilità della minore, stante da un lato l'assoluta indipendenza di tale procedimenti con gli esiti del processo penale e dall'altro l'esigenza di proteggere il superiore interesse del minore.

Veniva quindi proposto ricorso davanti alla Corte EDU per violazione degli artt. 1 (*obbligo di rispettare i diritti dell'uomo*), 3 (*trattamenti inumani o degradanti*), 6 (*diritto ad un processo equo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU .

Decisione. La Corte ha preliminarmente dichiarato irricevibile il ricorso promosso dagli zii e dalle zie materne della minore nonché dalla nonna materna della stessa, ritenendo che non vi fossero valide ragioni per rimettere in discussione le conclusioni delle giurisdizioni nazionali che avevano già rilevato la totale mancanza di interesse nei ricorrenti citati sulle sorti della minore fino all'opposizione al provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare.

La Corte ha quindi ritenuto di dover circoscrivere l'esame del ricorso alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU. Di tale articolo ha chiarito la portata, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure (in tal senso, *Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, § 71 ; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, 25 febbraio 1992, § 91 ; *Olsson c. Svezia (n° 2)*, 27 novembre 1992, § 90 ; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n° 31679/96, § 94 ; *Gnahoré c. Francia* n° 40031/98, § 51) . Quest'obbligo, tuttavia, ha affermato la Corte, non è assoluto perché deve essere posto in relazione al caso specifico; d'altro canto, la comprensione e la collaborazione delle persone coinvolte costituiscono sempre un importante fattore che le autorità nazionali hanno una limitata possibilità di ottenere con la coercizione, poiché occorre tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, con particolare riferimento ai minori. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano compromettere i suddetti diritti, spetta alle autorità nazionali assicurare un giusto equilibrio tra le posizioni soggettive. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una

precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi verificato se, nella fattispecie, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure che ragionevolmente da esse si potevano esigere. Al riguardo, nella pronuncia della Corte devono distinguersi due profili: uno relativo al provvedimento di allontanamento della minore dalla famiglia e di affidamento ad autorità di tutela; l'altro relativo al regime concreto di tale allontanamento, che escludeva per ordine dell'autorità qualsiasi contatto tra famiglia e figlia.

Quanto alle misure di allontanamento della minore e di affidamento ai servizi sociali, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che tali provvedimenti rientrano tra gli strumenti di cui le autorità nazionali hanno il diritto di disporre in materia di abusi sessuali; infatti, minori e incapaci hanno diritto, nei confronti dello Stato, di ottenere protezione attraverso un'efficace prevenzione contro gravi forme di ingerenza in aspetti essenziali della vita privata. Perciò, dato il contesto delittuoso che aveva come protagonista il padre della minore, le autorità nazionali potevano ragionevolmente ritenere pregiudizievole il mantenimento della minore nella casa di famiglia. Quindi, ad avviso della Corte, poiché entrambe le misure (allontanamento della minore e affidamento ai servizi sociali) possono considerarsi proporzionate e necessarie in una società democratica per la protezione della salute e dei diritti del bambino, non vi è stata, sotto questo profilo, alcuna violazione dell'articolo 8 CEDU.

Quanto alla mancanza di contatti tra i genitori ed il fratello con la minore, la Corte ha preliminarmente rilevato che l'affidamento del minore va considerato misura temporanea e finalizzata a consentire la riunione tra il minore stesso e i genitori. Un'interruzione prolungata di contatti tra l'uno e gli altri o incontri troppo distanziati nel tempo rischierebbero di compromettere ogni seria opportunità di aiuto al superamento delle difficoltà della vita familiare (vedi, *mutatis mutandis*, la sentenza *Scozzari et Giunta c. Italie* [GC], n° 39221/98 e 41963/98).

Esaminate quindi le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie, pur rilevando che queste erano state prese dopo adeguata riflessione e verifiche di esperti e di soggetti appartenenti ai servizi sociali, la Corte ha rilevato che le ragioni indicate dal tribunale dei minori non erano tali da giustificare la dichiarazione di adottabilità della minore e l'interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine. A tal proposito è stato evidenziato che, se è vero che il perseguimento dell'interesse del minore postula l'adozione di tutte le misure atte a garantirgli la crescita in un ambiente sano, è altrettanto necessario compiere ogni sforzo per mantenere i legami familiari e, al momento opportuno, per ricostruire la famiglia stessa, mentre solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all'interruzione di ogni rapporto con la famiglia d'origine.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 CEDU in conseguenza dell'interruzione prolungata dei rapporti tra la minore e la sua famiglia d'origine durante il periodo di affidamento presso i servizi sociali nonché in riferimento alla decisione presa dalle autorità nazionali di dichiarare lo stato di adottabilità della minore. La Corte ha quindi concesso ad ogni ricorrente la somma di € 20.000,00 a titolo di danno morale.

Infine, relativamente alla doglianza dell'eccessiva durata del processo, la Corte ha rigettato tale motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, essendo ancora pendente davanti alla competente corte d'appello il procedimento *ex lege* c.d. Pinto.

Due giudici hanno parzialmente dissentito sulla destinazione e sulla misura dell'indennizzo riconosciuto. In particolare, hanno dissentito sul riconoscimento della somma anche al padre, giacché questi – a loro avviso – avrebbe sofferto la violazione dell'art. 8 solo dopo l'assoluzione definitiva in Cassazione nel 2001.

L'Italia ha interposto richiesta di assegnazione alla *Grande Chambre* per un nuovo giudizio.

OPINIONI DISSENZIENTI

Giudici Jočienė e Sayó

PRECEDENTI

Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71 ;

Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91 ;

Olsson c. Svezia (n° 2), 27 novembre 1992, § 90 ;

Ignaccolo-Zenide c. Romania, n° 31679/96, § 94 ;

Gnahoré c. Francia n° 40031/98, § 51

Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n° 39221/98 e 41963/98

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 530, comma 2, c.p.p..

Art. 8 CEDU